

**COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA**

**Provincia di Livorno**

Via Roma n. 5, – cap. 5721 Campiglia Marittima (Li) Telefono 0565839226 – Fax 0565839266

**DISCIPLINARE DI GARA**

**PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI SERVIZIO  
DI MENSA SCOLASTICA, E ALTRI SERVIZI  
RISTORATIVI**

# Indice

ART. 1.	PREMESSE .....	3
ART. 2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI .....	3
2.1.	DOCUMENTI DI GARA .....	3
2.2.	CHIARIMENTI .....	4
2.3.	COMUNICAZIONI .....	5
ART. 3.	OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO .....	5
3.1.	DESCRIZIONE SOMMARIA .....	5
ART. 4.	DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI .....	7
4.1.	DURATA .....	7
4.2.	OPZIONI E RINNOVI .....	7
ART. 5.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE .....	8
ART. 6.	REQUISITI GENERALI .....	9
ART. 7.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA .....	9
7.2.	REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA .....	10
7.3.	REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE .....	10
7.4.	INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI	
IMPRESE DI RETE, GEIE .....		11
7.5.	INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI .....	12
ART. 8.	AVVALIMENTO .....	12
ART. 9.	SUBAPPALTO .....	13
IL CONCORRENTE INDICA ALL'ATTO DELL'OFFERTA LE PARTI DEL SERVIZIO CHE INTENDE SUBAPPALTARE O		
CONCEDERE I N COTTIMO .....		13
ART. 10.	GARANZIA PROVVISORIA A FAVORE DEL COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA .....	13
ART. 11.	SOPRALLUOGO .....	15
ART. 12.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC .....	16
ART. 13.	CONTROLLI SUI REQUISITI .....	17
ART. 14.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA .....	17
14.1.	REQUISITI INFORMATICI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA .....	17
14.2.	MODALITÀ' DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO .....	17
14.3.	DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI DA PRESENTARE PER LA GARA .....	18
ART. 15.	SOCCORSO ISTRUTTORIO .....	18
ART. 16.	CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	19
16.2.	MODELLO DI DOCUMENTO UNICO DI GARA EUROPEO (DGUE) (ALLEGATO "A.2") .....	23
16.3.	"MODELLO "ULTERIORI DICHIARAZIONI" .....	25
16.4.	"SCHEDA AVVALIMENTO EX ART. 89" (ALLEGATO A.4) .....	26
16.5.	"SCHEDA AVVALIMENTO EX ART. 110" (ALLEGATO A.5) .....	26
16.6.	"SCHEDA CONSORZiate PER LE QUALI IL CONSORZIO CONCORRE" (ALLEGATO "A.6") .....	27
16.7.	DIMOSTRAZIONE PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC .....	28
16.8.	LA GARANZIA PROVVISORIA .....	28
16.9.	L'IMPEGNO DI UN FIDEJUSSORE .....	30
16.10.	DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO .....	30
16.11.	DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L'AVVENUTO SOPRALLUOGO .....	31
ART. 17.	OFFERTA TECNICA .....	31
17.1.	RELAZIONE TECNICA .....	31
17.2.	DOCUMENTAZIONE CHE MOTIVI E COMPROVI LA PRESENZA DI SEGRETO TECNICO/COMMERCIALE	
DELL'OFFERTA TECNICA .....		31
17.3.	PROGETTO DI ASSORBIMENTO .....	31
ART. 18.	OFFERTA ECONOMICA .....	32
18.1.	OFFERTA ECONOMICA .....	32
ART. 19.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .....	34
ART. 20.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	37
ART. 21.	COMMISSIONE GIUDICATRICE .....	38
ART. 22.	APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE .....	38
ART. 23.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE .....	39
ART. 24.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO .....	39
ART. 25.	CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE .....	40
ART. 26.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	41
ART. 27.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	41

## **Art. 1. PREMESSE**

Il Comune di Campiglia Marittima (d'ora in poi S.A. Stazione Appaltante) intende affidare il servizio di refezione scolastica ed altri servizi ristorativi, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 (con scadenza finale prevista per il 30/06/2024) con possibilità di rinnovo triennale quindi fino al 30/06/2027, in esecuzione della determina a contrarre n° [REDACTED] del [REDACTED].

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Per l'appalto in oggetto vige la clausola sociale ex art. 50 del D.Lgs 50/2016.

La gara si svolgerà interamente per via telematica, ai sensi dell'art.58 del Codice, attraverso la piattaforma regionale START. Tutte le informazioni per partecipare alla gara sono contenute nel sito <https://start.toscana.it/>.

Si applicano pertanto alla presente procedura anche le Norme tecniche di funzionamento del Sistema telematico di acquisto della Regione Toscana, consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/>.

Per informazioni tecniche sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana "START" anche inerenti le modalità di registrazione, è possibile rivolgersi telefonicamente al numero 0810084010, da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle 18:30, o all'indirizzo di posta elettronica [Start.OE@PA.i-faber.com](mailto:Start.OE@PA.i-faber.com).

L'impresa deve collegarsi al sito predetto e premere il link di dettaglio per la gara in oggetto. In tale link è possibile prendere visione della documentazione relativa alla gara e inviare o chiedere chiarimenti; sempre nella stessa pagina è possibile accedere alla procedura per la presentazione dell'offerta.

Tutta la documentazione di gara e l'offerta economica dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it>. Non saranno accettate offerte e documentazioni presentate con modalità difformi da quelle previste nel presente disciplinare.

Ciascun concorrente potrà presentare una sola offerta economica.

Il luogo di svolgimento del servizio è Campiglia Marittima, codice NUTS IT16

**Il CIG della procedura è: 87534420DB**

Il **CPV** (Common Procurement Vocabulary) della procedura in oggetto è il seguente: **55524000-9** Servizi di ristorazione scolastica.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Responsabile del Servizio Economato Dott. Francesco Calzaretta, tel. 0565/839226 – email [f-calzaretta@comune.campigliamarittima.li.it](mailto:f-calzaretta@comune.campigliamarittima.li.it)

## **Art. 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **2.1. DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara
- Disciplinare di Gara;
- Relazione tecnico-illustrativa e quadro economico;
- Capitolato speciale di appalto;

- Menù e Caratteristiche merceologiche delle derrate alimentari;
- Inventario attrezzature;
- DUVRI
- Elenco operatori
- Planimetrie cucine comunali

I modelli predisposti da questa stazione appaltante per la partecipazione alla gara sono i seguenti:

1. Modello "A.1.1 – Operatori contratto di rete"
2. Modello "A.2 – DGUE"
3. Modello "A.3 – Ulteriori dichiarazioni"
4. Modello "A.4 – Avvalimento ex art. 89"
5. Modello "A.5 – Avvalimento ex art. 110"
6. Modello "A.6 – Scheda Consorziato"
7. Modello "A.10 – Imposta di bollo"
8. Modello "B.2 – Dichiarazione segreti tecnico commerciali"
9. Modello "C2 – Dichiarazione costo oneri aziendali e costo manodopera"

I documenti generati automaticamente dal sistema sono i seguenti:

1. Domanda di partecipazione
2. Offerta economica

E' obbligatorio il rispetto nello svolgimento del servizio delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) inerenti: al "Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari (approvato con DM n. 65 del 10 marzo 2020, in G.U. n.90 del 4 aprile 2020)

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <https://start.toscana.it/>.

Il bando di gara è altresì pubblicato sul sito della S.A. all'indirizzo: [www.comune.campigliamarittima.li.lit](http://www.comune.campigliamarittima.li.lit) nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti, dove è presente un link al sito internet <https://start.toscana.it/> dove si svolgerà la gara telematica e dove gli operatori economici potranno trovare tutta la documentazione di gara necessaria per la partecipazione.

Per informazioni tecniche inerenti la modalità di registrazione e di presentazione dell'offerta sulla piattaforma degli acquisti on line del Comune di Campiglia Marittima, è possibile rivolgersi direttamente a START tel. 0810084010 oppure inviando una mail a [Start.OE@PA.i-faber.com](mailto:Start.OE@PA.i-faber.com).

L'affidamento dell'appalto è disciplinato dal presente Disciplinare.

La partecipazione alla gara presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza e l'accettazione della documentazione di gara nonché delle norme di legge e regolamenti in materia.

L'appalto si svolge in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all'indirizzo internet <https://start.toscana.it>.

La documentazione di gara è disponibile inoltre sul profilo del committente: <http://www.comune.campigliamarittima.li.it>.

Non è consentito l'invio dell'offerta con altre modalità.

## **2.2. CHIARIMENTI**

E' possibile ottenere CHIARIMENTI sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, che dovranno pervenire esclusivamente per via elettronica, attraverso l'apposita sezione "chiarimenti", nell'area riservata alla presente gara all'indirizzo <https://start.toscana.it> attraverso lo stesso mezzo il Comune di Campiglia Marittima provvederà a fornire le risposte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

L'Amministrazione garantisce una risposta a tutti i chiarimenti che perverranno sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte (cfr. art. 74, comma 4, D.Lgs. 50/2016) mediante pubblicazione sulla piattaforma Start nell'area riservata alla gara. Non sarà garantita risposta ai quesiti pervenuti oltre il termine sopraindicato.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

## **2.3. COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema Start, fatta eccezione per **le comunicazioni effettuate ai concorrenti ai sensi dell'art 76 del Codice e per soccorso istruttorio di cui all'art 83 c. 9 del Codice che si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica.**

Eventuali comunicazioni dell'Amministrazione di interesse generale, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti, vengono pubblicate sulla piattaforma START nell'area riservata alla gara.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 2-bis e 5, del Codice e dell'art 83 c. 9.

Le comunicazioni dell'operatore indirizzate alla S.A. sono replicate sul sito nell'area relativa alla gara riservata al singolo concorrente. **Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione; in assenza di tale comunicazione, oppure nel caso di comunicazione di indirizzi errati l'Amministrazione non è responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni**

L'operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate. Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## **Art. 3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO**

### **3.1. DESCRIZIONE SOMMARIA**

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché il Comune è proprietario di un unico centro di cottura, con una potenzialità di produzione capace di soddisfare tutta l'utenza potenziale, non esistono, pertanto condizioni geografiche o tecniche che possano giustificare l'organizzazione del servizio per lotti funzionali.

L'appalto ha per oggetto la preparazione, cottura, confezionamento, trasporto e distribuzione, con esecuzione di operazioni connesse al servizio di refezione scolastica.

**La composizione dei pasti è la seguente:**

**Pasti per le scuole dell'infanzia (pubbliche e paritarie), le scuole primarie e la scuola secondaria di primo grado:**

primo piatto, secondo piatto, contorno, pane, acqua naturale, frutta.

Per i bambini utenti della sola scuola dell'infanzia pubblica è prevista l'erogazione di una merenda pomeridiana

#### **Pasti per i nidi d'infanzia:**

primo piatto, secondo piatto, contorno, pane, acqua naturale, frutta.

Per i bambini al di sotto dei 12 mesi di età (sez. Piccoli), sarà seguita la dieta personale fornita dal pediatra di ogni singolo bambino.

Si precisa, comunque, che il genere e il quantitativo da fornire per tutte le esigenze dei nidi d'infanzia (diete particolari comprese, con la sola esclusione del latte artificiale sostitutivo di quello materno) dovrà essere esattamente quello richiesto settimanalmente dalla cuoca che gestisce il servizio.

Per tutti gli utenti dei nidi d'infanzia è prevista una piccola colazione mattutina.

#### **Pasti per i dipendenti comunali :**

primo piatto, secondo piatto, contorno, pane, acqua minerale, frutta o dolce.

Il pasto da fornire per il servizio di refezione dei dipendenti comunali dovrà prevedere la scelta tra **tre menù**, di cui uno come da menù scolastico previsto per quel giorno, uno in bianco ed il terzo come da menù allegato al presente capitolato, Allegato 1 "MENU" (file zip)

Di seguito le scuole servite con i relativi numeri degli attuali iscritti (a.s.2020/2021):

**Scuole dell'infanzia** (36 settimane l'anno): la somministrazione dei pasti avviene nelle aule e le scuole sono così suddivise :

- Venturina Scuola Arcobaleno n° 140 bambini (suddivisi in sei sezioni) e n° 12 adulti per 5 volte alla settimana;
- Venturina Scuola Arcabalena n° 46 bambini (suddivisi in due sezioni) e 5 adulti per 5 volte la settimana;
- Campiglia scuola dell'infanzia n° 24 bambini e n° 3 adulti per 5 volte alla settimana;
- Scuola dell'infanzia Privata Boldrini Venturina n. 22 bambini per 5 volte settimana;

**Scuole primarie** (35 settimane l'anno): in ogni plesso ci sono locali adibiti a refettorio

- Marconi n° 190 bambini e n° 12 adulti per 5 volte alla settimana, suddivisi in due turni di mensa;
- Amici n. 70 bambini e n° 6 adulti per 2 volte alla settimana. E' previsto un terzo rientro sperimentale, che per l'anno scolastico 2021/2022 interessa solo le classi prima e seconda e che, se verrà confermato anche per i prossimi anni, comporterà progressivamente il terzo rientro per tutto il plesso;
- Altobelli n. 170 bambini e n. 12 adulti, suddivisi in due gruppi, ognuno dei quali rientra una volta la settimana. Ogni gruppo, a sua volta, è suddiviso in due turni di mensa;

**Nidi d'Infanzia** (39 settimane)

- I Colori del mondo n.46 bambini 9 adulti per 5 volte la settimana
- L'Arca n.18 bambini e 2 adulti per 5 volte la settimana

**Scuola Secondaria** di primo grado Carducci n. 300 ragazzi suddivisi in quattro gruppi, ognuno dei quali rientra una volta la settimana. La scuola ha a disposizione un locale adibito a mensa, dotato di un bancone caldo self-service;

Dipendenti comunali: n° 15 adulti per circa 100 giorni all'anno, due volte alla settimana presso le due sedi degli **Uffici Comunali di Campiglia e Venturina Terme**, con i 3 menù previsti all'art.3 del presente capitolato. Negli altri giorni della settimana, qualora si verificasse la necessità di rientro da parte di alcuni dipendenti, dovrà essere disponibile il menù previsto, in quel giorno, dal menù scolastico.

A titolo indicativo, prendendo come base di riferimento l'anno 2019, ultimo anno di completa frequenza prima della pandemia da Covid-19, unitamente al calo demografico che sta caratterizzando il comune di Campiglia, il **numero dei pasti annui previsti è di circa 95.000**. La suddetta stima dei pasti è puramente indicativa e non vincolante per le parti contrattuali in quanto il reale quantitativo annuo dei pasti potrà variare, sia in diminuzione che in aumento, in conseguenza della popolazione scolastica, per effetto dell'effettivo utilizzo del servizio da parte dell'utenza e per variazioni apportate al calendario scolastico. Nulla potrà vantare la società

aggiudicataria nel caso in cui si dovesse verificare una riduzione/aumento del numero dei pasti e pertanto il prezzo unitario offerto rimarrà invariato.

n	Descrizione servizi	CPV	Importo dell'appalto con oneri sicurezza	Importo soggetto a ribasso al netto di oneri della sicurezza
	Servizi di ristorazione Scolastica	55524000-9	1.370.850,00	1.369.290,00

L'importo dell'appalto è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, ed è comprensivo degli oneri per la sicurezza da interferenze. L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 1.560,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e **non è soggetto a ribasso.**

**Tale importo non attiene alle eventuali spese Covid-19, per le quali, qualora fossero necessarie, saranno oggetto di apposito accordo giuridico-economico.**

**L'importo a base di gara: Euro 4,81 (quattroeuroeottantunocentesimi)** al netto dell'IVA per ogni pasto fornito confezionato alle scuole e ai servizi vari previsti dal capitolato di gara. Il costo del pasto sarà il medesimo qualsiasi sia il soggetto che fruisce dello stesso e qualsiasi sia il menù previsto dal capitolato.

Ai sensi dell'art. 95 c. 10 del D.Lgs 50/2016 i concorrenti devono indicare nell'offerta economica gli oneri per la sicurezza afferenti l'impresa (legati all'applicazione del D.Lgs 81/2008), che costituiscono un di cui dell'offerta economica, ovvero oneri economici che il concorrente ritiene di dover sostenere per adempiere esattamente agli obblighi di sicurezza diversi da quelli derivanti da interferenze.

L'appalto è finanziato con disponibilità di bilancio dell'ente

L'importo stimato dell'appalto è di euro **1.370.850,00**, al netto dell'IVA, **per la durata certa** dell'appalto (ANNI SCOLASTICI 2021/2022, 2022/2023 E 2023/2024) di cui €. 1.560,00 di oneri per la sicurezza.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato per il triennio pari ad €.804.135,00. calcolati sulla base dei costi attualmente sostenuti per lo svolgimento del servizio relativamente al personale dipendente occupato.

## **Art. 4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI**

### **4.1. DURATA**

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di tre anni scolastici/educativi: 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, E' prevista l'opzione di rinnovo di ulteriori anni 3 come sotto descritto.

### **4.2. OPZIONI E RINNOVI**

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad ulteriori anni 3 relativi ai seguenti anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, previa comunicazione inviata via posta elettronica certificata da parte del dirigente del Comune di Campiglia Marittima alla ditta appaltatrice.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, nei soli casi previsti dall'art. 106, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016, senza comunque alterare la natura generale del contratto.

Ai sensi dell'art.106 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 qualora nel corso dell'esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle forniture fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, è stabilita l'esecuzione del servizio alle stesse condizioni originarie.

**In caso di attivazione dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e quindi dell'istituto della sospensione, si procederà a prorogare il contratto per un periodo minimo a quella della sospensione, tuttavia tenendo conto della natura particolare dell'appalto in riferimento sia alla tipologia della complessità del servizio e dell'utenza a cui si rivolge, il periodo di proroga potrà essere adeguata al calendario scolastico.**

**Proroga tecnica** La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice (massimo sei mesi). In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo di rinnovo e proroga tecnica, è pari ad €. 2.970.175,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

## **Art. 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in



possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **Art. 6. REQUISITI GENERALI**

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art.80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. Trattandosi di un servizio rientrante in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016). Tale requisito deve essere dichiarato dall'operatore nella Parte III, sezione D, numero 13, del DGUE.

## **AVVERTENZA:AGGIORNAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI ISCRIZIONE IN WHITE LIST**

La LEGGE 5 giugno 2020, n. 40 ha, tra l'altro, inserito tra le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 53 c.1 della L. 190/2012, con la lettera i-ter) la ristorazione, gestione delle mense e catering.

## **Art. 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 comma 1 della deliberazione 157 del 17/02/2016 di ANAC, trattandosi di procedura interamente telematica gestita attraverso il sistema START, l'Amministrazione Comunale procederà alla verifica dei requisiti necessari nel modo sotto indicato senza la consultazione di AVCPass.

### **7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ**

a) **Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

### **7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

a) **Possesso**, ai sensi dell'art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, della **copertura assicurativa RCT/O** per un massimale non inferiore a € 3.000.000,00.

La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione della relativa polizza in copia conforme in corso di validità.

### **7.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

a) **Esecuzione dei seguenti servizi analoghi**

Il concorrente deve aver eseguito, nel periodo che va dall'anno scolastico 2016/2017 all'anno scolastico 2018/2019, ovvero negli ultimi tre anni scolastici consecutivi terminati con l'integrale svolgimento del servizio (per tale motivo non verrà considerata l'annualità scolastica 2019/2020 in quanto il Covid ha interrotto ovunque l'erogazione del servizio) di ristorazione scolastica per un numero di pasti annuale non inferiore a 90.000. Il requisito sarà soddisfatto anche nel caso in cui i tre anni continuativi si siano svolti in esecuzione di contratti diversi.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

-originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

-originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

b) **Possesso di una valutazione di conformità al sistema di gestione ambientale ai sensi di una norma tecnica riconosciuta (UNI ISO 14001, EMAS).**

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alle norme sopra citate, conformemente a quanto previsto per la selezione dei candidati nel C.A.M. del Ministro dell'Ambiente "Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari" (approvato con DM 25 luglio 2011, in G.U. n. 220 del 21 settembre 2011).

Pertanto la registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ) o la certificazione ISO 14001 in corso di validità rappresentano mezzi di prova.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

**c) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore della ristorazione.**

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 o successive modifiche per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

**7.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

*N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.*

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

**Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio** industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al Possesso, ai sensi dell'art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, della **copertura assicurativa RCT/O** per un massimale non inferiore a € 3.000.000,00 di cui al punto 7.2 lett. a) deve essere posseduto da:

- dalla impresa mandataria, identificata come capogruppo delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- dell'impresa mandataria aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

**Il requisito relativo all'esecuzione dei servizi analoghi** di cui al punto 7.3 lett. a) deve essere posseduto da:

- in misura maggioritaria dalla impresa mandataria, identificata come capogruppo delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- dell'impresa mandataria aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al possesso di una **valutazione di conformità al sistema di gestione ambientale** ai sensi di una norma tecnica riconosciuta (UNI ISO 14001, EMAS) di cui al punto 7.3 lett. b) deve essere posseduto da:

- dalla impresa mandataria, identificata come capogruppo delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;

- dell'impresa mandataria aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al possesso di una **valutazione di conformità al sistema di gestione della qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 di cui al punto 7.3 lett. c)** deve essere posseduto da:

- dalla impresa mandataria, identificata come capogruppo delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- dell'impresa mandataria aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

## **7.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

**Il requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui **al punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

## **Art. 8. AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## **Art. 9. SUBAPPALTO**

**Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo.**

Nel presentare la domanda l'operatore economico deve indicare, pena la successiva non autorizzazione al subappalto, le parti della prestazione e la relativa quota percentuale che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

## **Art. 10. GARANZIA PROVVISORIA A FAVORE DEL COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA**

L'offerta è corredata da:

..una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto, calcolato sulla base del valore dell'appalto (€ 1.370.820 tale importo è dato dal costo a base di gara 4,81 a pasto per il numero dei pasti per il periodo certo n 285.000 – 95.000\*3 anni) e precisamente di importo pari ad **€ 24.417,00**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

1) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

**La garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria Comunale COMUNE DI CAMPIGLIA MARUTTIMA c/o Monte dei Paschi di Siena - Campiglia Marittima, IBAN IT 46 D 01030 70641 000002200028 – causale: **GARANZIA PROVVISORIA GARA REFEZIONE SCOLASTICA CIG: 87534420DB**;

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice o rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993 con le caratteristiche di cui al codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

-<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

-<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

-[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

-[http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA);

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50"

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5) prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

-documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

-copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **Art. 11. SOPRALLUOGO**

Il sopralluogo nelle strutture interessate al servizio è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo potrà essere effettuato nei giorni previamente concordati con il personale dell'amministrazione comunale.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata alla mail: [istruzione@comune.campigliamarittima.li.it](mailto:istruzione@comune.campigliamarittima.li.it) - (tel. 0565/839253 oppure 0565/839240) e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

**La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro sette giorni dalla scadenza del bando in oggetto.**

Data, ora e luogo del sopralluogo saranno comunicati ai concorrenti con congruo anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

**In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i**

diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c)** non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

#### **Art. 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.**

A decorrere dal 1° gennaio 2021 gli operatori economici e le stazioni appaltanti sono nuovamente tenuti al versamento dei contributi dovuti all'Autorità per tutte le procedure di scelta del contraente, secondo le disposizioni della delibera di autofinanziamento dell'Autorità attualmente in vigore.

Pertanto i concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19/12/2018 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Il contributo è dovuto per l'importo di **€ 140,00** in quanto il valore dell'appalto in oggetto è pari ad **€ 2.970.175,00**

Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al Servizio Riscossione Contributi ANAC.

L'operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale intende partecipare. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento (inserire nel sistema la scansione digitale della stampa della ricevuta di pagamento) all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" sul Servizio Riscossione Contributi;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L'operatore economico al momento del pagamento deve verificare l'esattezza dei dati riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare). A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nel sistema la scansione digitale dello scontrino rilasciato dal punto vendita. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara in relazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.



### **Art. 13. CONTROLLI SUI REQUISITI**

Trattandosi di procedura interamente telematica la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del D.lgs. 50/2016, NON avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass. Gli offerenti pertanto non sono tenuti all'acquisizione della PASSOE.

### **Art. 14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

#### **14.1. REQUISITI INFORMATICI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA.**

La presente gara, ai sensi dell'art. 58 del Codice dei Contratti Pubblici, è svolta telematicamente sulla piattaforma digitale denominata START, messa a disposizione dalla Regione Toscana all'indirizzo <https://start.toscana.it/>.

La partecipazione alle procedure di scelta del contraente svolte telematicamente è aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti dalla singola procedura di gara. Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione. Configurazione hardware minima di una postazione per l'accesso al sistema:

- Memoria RAM 2 GB o superiore;
- Scheda grafica e memoria on-board;
- Monitor di risoluzione 800x600 pixel o superiori;
- Accesso a internet ADSL a 640 kbit/s
- Tutti gli strumenti necessari al corretto funzionamento di una normale postazione (es. tastiere, mouse, video, stampante etc.);

Sulla postazione, dovrà essere disponibile un browser per la navigazione su internet fra i seguenti:

- Microsoft Internet Explorer 6.0 o superiori;
- Mozilla Firefox 9.0 o superiori;

Inoltre devono essere presenti i software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei documenti tipo (elenco indicativo):

- MS Office
- Open Office o Libre Office
- Acrobat Reader o altro lettore documenti .PDF
- 

Va ricordato che per garantire una maggiore riservatezza delle trasmissioni viene richiesto certificato SSL con livello di codifica a 128bit.

I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare alla presente gara dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal D.P.C.M. 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali. Per garantire il massimo livello di sicurezza nelle connessioni telematiche si invitano gli operatori, ove possibile, a dotarsi anche di un certificato di autenticazione digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori, tenuto da DigitPA.

#### **14.2. MODALITÀ' DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO**

Per partecipare alla presente gara, entro e non oltre le ore **12:00 del giorno 02/07/2021**, gli operatori economici interessati dovranno, se non già identificati, identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Start - accessibile all'indirizzo:<https://start.toscana.it/> e inserire la documentazione di cui al successivo punto 13.3. Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on-line presente sul Sistema. La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/ o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura. L'utente è tenuto a non diffondere a

terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Amministrazione aggiudicatrice e la password.

### **14.3. DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI DA PRESENTARE PER LA GARA**

Le imprese interessate dovranno far pervenire la propria offerta **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 02/07/2021, secondo le modalità indicate al punto 16**. L'appalto è disciplinato dal bando di gara, dal presente disciplinare e dalle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto" consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/> . La gara si svolge in modalità interamente telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico di Acquisto accessibile all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/> .

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalmente.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione Amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

### **Art. 15. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

-il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

-l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

-la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

-la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

-la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Si specifica che eventuali informazioni/dichiarazioni eventualmente mancanti nel DGUE ma contenute in altri documenti presentati dal concorrente, qualora chiare ed inequivocabili, si intendono rese e non oggetto di soccorso istruttorio.

La richiesta di regolarizzazione/integrazione documentale sarà inviata mediante la piattaforma START al concorrente interessato, il quale dovrà inviare quanto richiestogli mediante la stessa piattaforma START in risposta alla comunicazione ricevuta.

## **Art. 16. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

### **16.1. Ia "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE"**

recante la forma di partecipazione, i dati generali dell'operatore economico e le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendere ai sensi del DPR n. 445/2000 e relative ai requisiti generali non contenute nel Documento di gara Unico Europeo, di cui al punto A.2), quali:

- l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nel capitolato e nello schema di contratto;
- di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" della Stazione appaltante consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione e con riferimento alla prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta;

La suddetta domanda viene generata dal sistema telematico in seguito all'imputazione dei dati richiesti nel form on line e deve essere firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

Il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema, dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Compilare il form on-line:
  - a. "forma di partecipazione/dati identificativi" (passo 1 della procedura di presentazione offerta);
  - b. "Modelli dinamici: inserimento dati" (passo 3 della procedura di presentazione offerta).
- Scaricare sul proprio pc il documento "domanda di partecipazione" generato dal sistema;
- Firmare digitalmente il documento "domanda di partecipazione" generato dal sistema, senza apportare modifiche.
- Inserire nel sistema il documento "domanda di partecipazione", firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'operatore economico deve indicare nel form on-line "Forma di partecipazione/dati identificativi", tutti i soggetti che ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara le cariche di cui al comma 3 dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, in particolare:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
- in caso di associazioni professionali di liberi professionisti (studi associati) tutti i professionisti associati;
- in caso di società in nome collettivo: socio e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- in ogni altro tipo di società e consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Si precisa che in caso di società con due soli soci, i quali siano in possesso del 50% della partecipazione al capitale sociale, devono essere indicati entrambi.

Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nel pdf "domanda di partecipazione" generato automaticamente dal sistema. Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione "modifica" presente al passo 1 della procedura di presentazione dell'offerta.

L'inserimento o la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 80 dl D. Lgs 50/2016, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere effettuata utilizzando la funzione "modifica anagrafica" presente nella home page.

### **OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete)**

Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:

- la mandataria dovrà compilare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, i rispettivi form on-line A.1, per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione". I form on-line corrispondenti ad ogni membro dell'operatore riunito vanno compilati secondo le indicazioni e con le prescrizioni sopra riportate, comprese le dichiarazioni in relazione a eventuali soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- per ogni membro dell'operatore riunito dovranno essere specificate, all'interno dell'apposito spazio previsto per le "R.T.C.. e forme multiple":
  - la quota percentuale di apporto dei requisiti tecnico-professionali richiesti a tutti i membri dell'operatore riunito;
  - le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da tutti i membri dell'operatore riunito;
  - la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'appalto relativa a tutti i membri dell'operatore riunito;

- ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema;

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria e abilitato ad operare sul sistema START.

Nel caso di partecipazione alla gara di RTI, Consorzi ordinari e GEIE già costituiti deve essere inoltre, prodotta ed inserita, nell'apposito spazio da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START: copia autentica, rilasciata da Notaio, dell'atto di costituzione di RTI/Consorzio ordinario/GEIE redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con la prescrizione di cui all'art. 48, commi 12 e 13 del D. Lgs n. 50/2016, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.

Aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete

Nel caso di partecipazione di imprese e/o professionisti aderenti al contratto di rete e/o nel caso di reti miste imprese/professionisti poiché la domanda di partecipazione (Modello A.1) generata dal sistema non contempla espressamente la suddetta forma del raggruppamento, costituita appunto dal "contratto di rete", gli operatori appartenenti a questo tipo di raggruppamento dovranno compilarla secondo l'opzione del RTI, e secondo le formalità e le prescrizioni di seguito riportate.

Dovrà essere contestualmente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ogni operatore aderente al contratto di rete che partecipa alla gara un ulteriore modello, reso disponibile nella documentazione di gara, Allegato A.1.1) – "operatori aderenti al contratto di rete", nel quale dovranno essere riportate le specifiche dichiarazioni previste per questo tipo di raggruppamento. Pertanto con la compilazione del modello Allegato "A.1.1." ogni riferimento contenuto nella domanda agli RTI dovrà intendersi come riferito ai membri della rete. Il suddetto modello (Allegato A.1.1) dovrà essere compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante degli operatori economici in rete che partecipano alla gara, ed allegato nella documentazione di gara da parte dell'organo comune dell'impresa di rete o mandatario.

In particolare, a seconda del grado di strutturazione della rete, si riportano di seguito le prescrizioni richieste per la partecipazione alla gara:

a) Rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- Il legale rappresentante/procuratore dell'operatore economico che riveste la funzione di organo comune dovrà compilare, e sottoscrivere digitalmente la domanda di partecipazione Allegato A.1), generata dal sistema. Tutti gli operatori economici aderenti alla rete che partecipano alla gara dovranno compilare e sottoscrivere digitalmente l'Allegato A.1.1) "Operatori aderenti al contratto di rete" che dovrà essere inserito nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale organo comune e abilitato ad operare sul sistema START. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste.

- dovrà inoltre essere inserita nella documentazione aggiuntiva da parte dell'operatore economico che riveste la qualifica di organo comune la copia autentica (in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD), con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- nella domanda dovrà essere resa la dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

- nella domanda dovranno altresì essere indicate le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

b) Rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è privo di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- Il legale rappresentante/procuratore dell'operatore economico che riveste la funzione di organo comune dovrà compilare, per sé e per conto di ciascuna delle imprese retiste che

partecipano alla gara, i rispettivi form on line (domanda di partecipazione) Allegato. A.1, per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione". I form on line corrispondenti ad ogni membro dell'operatore riunito vanno compilati secondo le indicazioni e con le prescrizioni sopra riportate, comprese le dichiarazioni in relazione a eventuali soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Ognuna delle imprese retiste che partecipano alla gara dovrà firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema;

- ognuno degli operatori economici retiste che partecipano alla gara dovranno compilare altresì e sottoscrivere digitalmente l'Allegato A.1.1) "OPERATORI ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE", che dovrà essere inserito nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale organo comune e abilitato ad operare sul sistema START;

- dovrà essere inserita nella documentazione aggiuntiva la copia autentica (in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

- nella domanda dovrà essere inserita la dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete;

c) Nel caso di aggregazioni di operatori aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- Il legale rappresentante/procuratore dell'operatore economico che riveste la qualifica di mandatario dovrà compilare, per sé e per conto di ciascuna delle imprese mandanti che partecipano alla gara, i rispettivi form on line (domanda di partecipazione) Modello. A.1, per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione". I form on line corrispondenti ad ogni membro dell'operatore riunito vanno compilati secondo le indicazioni e con le prescrizioni sopra riportate, comprese le dichiarazioni in relazione a eventuali soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Ognuna delle imprese retiste che partecipano alla gara dovrà firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema;

- ognuna delle imprese retiste che partecipano alla gara dovranno compilare altresì e sottoscrivere digitalmente l'Allegato A.1.1) "Operatori aderenti al contratto di rete", che dovrà essere inserito nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico che riveste la qualifica di mandatario abilitato ad operare sul sistema START;

- dovrà essere inserita nella documentazione aggiuntiva la copia autentica (in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo) del contratto di rete redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.

O, in alternativa

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 CAD, con allegate le dichiarazioni rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l'impegno in caso di aggiudicazione ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

c) la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese aderenti alla rete.

Consorzi art. 46 comma 1, lettera f)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all'art. 46, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 50/2016 deve:

- o compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione",
- o firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema;

## **16.2. MODELLO DI DOCUMENTO UNICO DI GARA EUROPEO (DGUE) (Allegato "A.2")**

nella versione coerente alla normativa nazionale di cui al D.Lgs. 50/2016 e alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, pubblicate in G.U. n.174 del 27-7-2016, e consistente in un'autodichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 con cui l'operatore economico attesta le seguenti condizioni:

- a) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché nella condizione di cui all'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. N. 165/2001 (pantouflage o revolving door);
- b) soddisfa i criteri di selezione del presente disciplinare di gara.

Si evidenzia che il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

Il DGUE, dovrà essere compilato relativamente alle seguenti parti:

Parte II: Informazioni sull'operatore economico – Tutte le sezioni; Parte III: Motivi di esclusione – Tutte le sezioni;

Parte IV: Criteri di selezione:

### **SEZIONE A: IDONEITA' PROFESSIONALE**

Punto 1): Indicare Iscrizione all'Albo professionale di riferimento e/o iscrizione alla CCIAA per attività inerenti l'oggetto da affidare.

### **SEZIONE B: CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA**

Punto 5): Indicare l'importo assicurato dalla copertura contro i rischi professionali.

### **SEZIONE C: CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI**

Punto 1 b): Indicare i servizi svolti del tipo specificato, conformemente a quanto richiesto, specificando il periodo e il numero dei pasti.

### **SEZIONE D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE**

Indicare la conformità sistema di gestione ambientale e della qualità conformemente a quanto richiesto sopra negli spazi relativi del DGUE.

Parte VI – Dichiarazioni finali.

Tutte le dichiarazioni ivi contenute devono essere sottoscritte con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

Si precisa che:

In caso di operatori riuniti (ovvero: raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, e GEIE), deve essere presentato e sottoscritto da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta un DGUE distinto, recante le informazioni richieste dalle parti II, III, IV, e VI che dovranno essere riferite al singolo operatore economico che compone il

raggruppamento. Pertanto anche le dichiarazioni contenute nella sezione IV relative ai requisiti speciali dovranno essere riferite al singolo operatore dichiarante.

Nel caso di aggregazione di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.

In caso di avvalimento ex a. 89 del D. Lgs. N. 50/2016,, il concorrente dovrà indicare nel proprio DGUE, parte II, Sezione C, gli operatori economici dei quali intende avvalersi, precisando i requisiti oggetto di avvalimento. L'impresa ausiliaria dovrà compilare e sottoscrivere digitalmente il proprio DGUE. Il DGUE, compilato relativamente alla Parte II, Parte III, Parte IV (sezioni pertinenti) e Parte VI, e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale devono essere inserite nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.

In caso di avvalimento art. 110 comma 5, il concorrente dovrà indicare nel proprio DGUE, parte II, Sezione C gli estremi dell'autorizzazione del Giudice delegato, nonché il nominativo dell'impresa ausiliaria. L'impresa ausiliaria dovrà compilare e sottoscrivere digitalmente il proprio DGUE. Il DGUE", compilato e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale devono essere inserite nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.

In caso di consorzio di cui alle lett. f) del comma 1 dell'art. 46 del D. Lgs. N. 50/2016 il DGUE dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio (nei termini indicati sopra) e da ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo consorzio concorre. Inoltre ciascuna consorziate esecuttrice dovrà rendere utilizzando l'apposito modello di cui al successivo punto A.6 "SCHEDE CONSORZIATE PER LE QUALI IL CONSORZIO CONCORRE", disponibile nella documentazione di gara (Allegato A.6), e contenente i dati generali della consorziate e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).

L'inserimento nel sistema dei DGUE e del modello "SCHEDE CONSORZIATE PER LE QUALI IL CONSORZIO CONCORRE" avviene a cura del Consorzio che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul sistema, in particolare quello del Consorzio nell'apposito spazio riservato al concorrente, quelli delle consorziate esecutrici negli appositi spazi a questi dedicati.

Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione di un consorzio dovrà essere presentata anche nel caso in cui il Consorzio stesso partecipi alla procedura come membro di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario, con la differenza che l'inserimento della documentazione nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

In caso di subappalto l'operatore economico dovrà indicare nella sezione D della parte II del DGUE le prestazioni che intende subappaltare e la relativa quota percentuale calcolata sull'importo contrattuale che dovrà esclusivamente essere riferita, come anche espressamente previsto ai successivi articoli, alle attività consentite di cui all'art. 31 comma 8 del D. Lgs 50/2016 e oggetto di contratto.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, aggregazione imprese di rete ognuno dei membri dell'operatore riunito deve indicare le medesime prestazioni e la medesima quota percentuale che l'operatore riunito intende subappaltare ed i medesimi subappaltatori.

Si precisa, inoltre che:

- le attestazioni del DGUE, parte III Sezione A, di cui all'art. 80 co. 1 del Codice (motivi legati a condanne penali) devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, anche con riferimento ai soggetti indicati all'art. 80 comma 3 del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per gli studi associati: tutti i professionisti associati, per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società o consorzi: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, membri egli organi di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società



con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le attestazioni devono riferirsi ad entrambi i soci. In caso di sentenze di condanna, occorre integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati inerenti la tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti l'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. Ai sensi dell'art. 80 comma 7 del D. Lgs. N. 50/2016 in caso di condanna, nell'ipotesi che la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore ai 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato occorre inoltre indicare nell'apposito riquadro del DGUE, Parte III<sup>A</sup>, Sezione A, se l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning", ai sensi dell'art. 80, co. 7 del Dlgs 50/2016).

- le attestazioni del DGUE, Parte III<sup>A</sup> Sezione A di cui all'art. 80 co. 1 del Codice (motivi legati a condanne penali) devono riferirsi anche a ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del Codice cessati dalla carica nell'anno precedente la data di ricevimento della presente lettera d'invito (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per gli studi associati: tutti i professionisti associati; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società o consorzi: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le attestazioni devono riferirsi ad entrambi i soci. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono riferirsi anche ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Il sottoscrittore delle dichiarazioni di cui alla presente lettera è legittimato a dichiarare l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice con riferimento ai soggetti cessati dalla carica "per quanto a propria conoscenza". In caso di condanna nei confronti dei cessati occorre indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

- le attestazioni del DGUE di cui all'art. 80 co. 2 del Codice devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, per sé, ed anche con riferimento a tutte le altre figure soggettive dell'operatore economico concorrente sottoposte alla verifica antimafia di cui all'art. 85 D.Lgs 159/2011.

Qualora l'operatore economico si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 (limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per la singola fattispecie di reato) e comma 5 dell'art. 80 del Codice occorre inoltre indicare negli appositi riquadri del DGUE, (Parte III<sup>A</sup>, Sezione A e sezione C) se l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning", ai sensi dell'art. 80, co. 7 del Dlgs 50/2016).

### **16.3. "MODELLO "ULTERIORI DICHIARAZIONI"**

reso disponibile nella documentazione di gara (Allegato A.3) e contenente la dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 sul possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 comma 5 lett. f-bis) e f-ter), b-bis), c-bis), c-ter), c-quer) del codice, come modificato dal D. Lgs 56/2017, nonché le ulteriori dichiarazioni relative al rispetto delle speciali prescrizioni di cui al DM 2016 n. 263.

Il suddetto modello dovrà essere compilato e sottoscritto digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. In caso di operatori riuniti deve essere presentato e sottoscritto da ciascuno degli operatori economici (ovvero: in caso di RTI,

consorzio ordinario e GEIE da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, in caso di aggregazione di operatori economici in rete da ognuna degli operatori retisti se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dai singoli operatori retisti indicati);

In caso di avvalimento ex art. 89, e/o avvalimento ex art. 110 comma 5, ed in caso di consorziate esecutrici per i consorzi di cui alle lett. f) del comma 1 dell'art. 46 del D. Lgs. N. 50/2016 la relativa dichiarazione è contenuta nella scheda di riferimento (Allegati A.4, A.5, A.6).

#### **16.4. "SCHEMA AVVALIMENTO EX ART. 89" (Allegato A.4)**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

La mandataria dovrà comunque possedere i requisiti in misura maggioritaria.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

#### **16.5. "SCHEMA AVVALIMENTO EX ART. 110" (Allegato A.5)**

Nel caso di curatela fallimentare e concordato preventivo con continuità aziendale il soggetto concorrente dovrà indicare nel DGUE nella sezione C – parte III anche gli estremi dell'autorizzazione del giudice delegato ai sensi dell'art. 110 comma 3 lettera a) del Codice e dovrà inserire nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico:

- la relazione di un professionista, ai sensi del comma 4 dell'art. 186-bis R.D. 267/1942, recante i dati identificativi dello stesso, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del medesimo Regio Decreto, che attesta la conformità al piano di concordato di cui all'art. 161 del R.D. 267/1942 e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dal professionista medesimo. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, il concorrente dovrà inserire nel sistema la scansione della relazione originale cartacea sottoscritta dal professionista.

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario o GEIE ai sensi del comma 6 dell'art. 186-bis RD 267/1942, solo una delle imprese mandanti facente parte dell'operatore riunito potrà trovarsi nella situazione ivi contemplata.

Saranno tenuti a produrre la relazione di cui sopra, con le medesime modalità ivi riportate, le consorziate esecutrici ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale e

l'impresa ausiliaria art. 89 D. Lgs. 50/2016 che si trovino nella situazione di cui all'art. 110, comma 3, lett. a), D. Lgs. 50/2016.

Solo nel caso di concordato preventivo con avvalimento dei requisiti (art. 110 comma 5 del d. lgs. n. 50/2016)

Nei casi in cui la partecipazione alle procedure di affidamento di impresa ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale o del curatore di impresa in fallimento autorizzati, ai sensi dell'art. 110 comma 3 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, a partecipare alle procedure di affidamento, sia stata subordinata da ANAC, ai sensi dell'art. 110, comma 5, D. Lgs. 50/2016 ( e come dichiarato nel relativo DGUE) ad avvalimento di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, e degli altri requisiti di selezione richiesti nel disciplinare di gara l'impresa ausiliaria, ivi indicata, deve:

1. produrre un proprio DGUE;
2. rendere, utilizzando l'apposito modello A.5) "SCHEDA AVVALIMENTO art. 110 comma 5" (Allegato "A.5"), disponibile nella documentazione di gara, i dati generali dell'operatore economico, le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e la dichiarazione di obbligarsi verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente nonché a subentrare al concorrente nel caso in cui questo nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;
3. il CONTRATTO, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante copia digitale dell'originale analogico certificata conforme dal notaio o pubblico ufficiale a ciò autorizzato e firmata digitalmente dallo stesso, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto risorse necessarie e a subentrare al concorrente nel caso in cui questo fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione

Il DGUE e la "SCHEDA DI AVVALIMENTO – art. 110 comma 5 " (allegato A.5) compilate e sottoscritte ciascuna dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale ed il contratto devono essere inserite nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.

L'impresa ausiliaria indicata ai sensi dell'art. 110, comma 5, D. Lgs. 50/2016 non deve trovarsi nelle ipotesi di cui all'art. 186 bis RD 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare.

Nel caso di consorzio di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 46 del d. lgs. n. 50/2016

Nel caso in cui il concorrente sia un consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria art. 46 comma 1 lett. f) del D. Lgs n. 50/2016 dovrà essere allegata l'apposita scheda:

#### **16.6. "SCHEDA CONSORZIATE PER LE QUALI IL CONSORZIO CONCORRE" (Allegato "A.6"),**

il cui modello è reperibile nella documentazione di gara, e che dovrà essere prodotta da ciascuna delle consorziate per le quali il consorzio concorre e contenente i dati generali della consorziata e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). Tale modello dovrà essere, compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore della consorziata esecutrice. L'inserimento nel sistema del modello A.6 "SCHEDA CONSORZIATA PER LE QUALI IL CONSORZIO CONCORRE" avviene a cura del Consorzio che provvederà ad inserire le stesse negli appositi spazi presenti sul sistema.

Non potrà essere indicata quale consorziata esecutrice l'impresa che si trovi nella condizioni di cui all'art. 110, comma 5, D. Lgs. 50/2016.

Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione del consorzio di cui alla lettera f) dovrà essere presentata anche nel caso in cui il Consorzio stesso partecipi alla procedura come membro di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario, con la differenza che l'inserimento della documentazione nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

## 16.7. DIMOSTRAZIONE PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC

Il concorrente deve inserire, nell'apposito spazio previsto, il documento attestante l'avvenuto pagamento a favore dell'Autorità di vigilanza sui contratti per l'importo **di € 140,00**, come sopra specificato.

## 16.8. LA GARANZIA PROVVISORIA

di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 di Euro **€ 27.417,00** con validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta e con impegno del garante a rinnovare la garanzia, nel caso in cui alla scadenza del primo periodo di validità non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione efficace, costituita, a scelta dell'offerente, sotto forma di cauzione o fideiussione, a favore del Comune di Campiglia Marittima.

- La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale dello Stato (una filiale provinciale della Banca d'Italia), a titolo di pegno.

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nel caso in cui l'operatore economico scelga di costituire la garanzia provvisoria mediante cauzione, e quindi in contanti, in assegni circolari, mediante bonifico, potrà effettuare un versamento sul c/c Tesoreria Comunale: IBAN IT 46 D 01030 70641 000002200028 – causale: **GARANZIA PROVVISORIA GARA REFEZIONE SCOLASTICA CIG: 87534420DB.**

Si precisa che il deposito è infruttifero.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti, dalla ricevuta del versamento o dalla quietanza attestanti rispettivamente l'avvenuto deposito o il bonifico su c/corrente dovranno risultare tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio e l'impresa mandataria.

La scansione della ricevuta di versamento o della quietanza di cui sopra deve essere inserita, dal soggetto abilitato a operare sul sistema START, nell'apposito spazio previsto.

- La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fideiussione dovrà riportare, quale causale, la dicitura "Garanzia a corredo dell'offerta per la Procedura aperta .....".

La fideiussione di cui sopra deve essere presentata, in originale, in formato elettronico e firmata digitalmente ed essere conforme allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della fideiussione originale cartacea.

Nel caso di raggruppamento temporaneo d'impresa o di consorzio ordinario di concorrenti la fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, oppure intestata all'impresa dichiarata capogruppo con l'indicazione esplicita della copertura del rischio anche per tutte le altre imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio.

- La fideiussione deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare fideiussione per conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione e deve prevedere espressamente:

- o la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- o la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- o l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Società aggiudicatrice.

- L'importo della garanzia provvisoria è ridotto:

- a) del 50% per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO / IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;

- b) del 50%, non cumulabile con la precedente riduzione, per i concorrenti che siano microimprese, piccole e medie imprese;

- c) per le percentuali indicate dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 al ricorrere delle ipotesi ivi contemplate.

In caso di cumulo di riduzioni – lett.a) e lett.c) o lett.b) e lett.c) – la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Il concorrente potrà dichiarare nella “domanda di partecipazione” di cui al punto A.1) di essere in possesso delle certificazioni e documentazione, in corso di validità, idonee a permettere la riduzione della garanzia provvisoria, specificandone gli estremi, l'ente certificatore, la serie, la data di rilascio e di scadenza e/o ogni altro elemento utile e la conseguente percentuale complessiva di riduzione cui ha diritto calcolata sulla base dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 oppure lo status di microimpresa, piccola o media impresa.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di concorrenti orizzontale o di consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere del beneficio di riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso delle certificazioni che danno titolo alle riduzioni ai sensi dell'art. 93, comma 7: in tal caso le relative dichiarazioni devono essere rese da ogni soggetto facente parte del raggruppamento o del consorzio.

L'operatore economico potrà altresì produrre in formato digitale o scansione dell'originale cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale:

- la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000,

- la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001,

- la registrazione al sistema comunitario di eco gestione ed audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) N. 1221/2009 del Parlamento europeo e del consiglio, del 25/11/2009;

- l'inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO / TS 14067.

Quanto sopra (o l'attestazione SOA dalla quale risultino le suddette certificazioni), deve essere inserito in formato digitale (scansione dell'originale cartaceo) nella “Documentazione amministrativa aggiuntiva”. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti il suddetto inserimento avviene a cura dell'impresa mandataria.

In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa verticale, potranno usufruire della riduzione della garanzia le imprese in ragione della certificazione posseduta e per la quota parte della prestazione assunta. In tal caso, il possesso di tale certificazione deve essere dichiarato nella Domanda di partecipazione dai soli soggetti facenti parte del raggruppamento che hanno usufruito del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad essi riferibile.

Sia in caso di raggruppamento temporaneo orizzontale sia verticale potranno, altresì, usufruire della riduzione della garanzia le imprese che possiedano lo status di microimpresa, piccola o media impresa solo nell'ipotesi in cui tutte le imprese costituenti il raggruppamento possiedano tale status.

Il controllo della suddetta dichiarazione relativa al possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee, in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, nonché la verifica sullo status di microimpresa, piccola e media impresa, verrà effettuato, contestualmente ai controlli di cui al punto 7. della presente lettera di invito, sulle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario della gara. Si evidenzia che, in caso di esito negativo del controllo suddetto, la società aggiudicatrice procede all'esclusione dalla procedura di gara del soggetto sottoposto a controllo, alla segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, alla segnalazione all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

L'Aggiudicatrice, nella comunicazione (art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016) dell'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente nei loro confronti allo svincolo della garanzia presentata, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall'aggiudicazione.

#### **16.9. L'IMPEGNO DI UN FIDEJUSSORE,**

anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, individuato tra i soggetti di cui all'art. 93, comma 3, D.Lgs. 50/2016 a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale impegno non è richiesto per le microimprese, le piccole e medie imprese e per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Si evidenzia che:

- nel caso in cui il concorrente presenti la fideiussione bancaria o assicurativa, l'impegno può già fare parte integrante del contenuto della fideiussione.
- nel caso in cui il concorrente abbia costituito cauzione con deposito in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, l'operatore economico deve, separatamente, produrre un ulteriore documento contenente impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 per l'esecuzione del contratto, considerato che tale cauzione non contiene alcun impegno.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, l'impegno di cui sopra deve essere espressamente riferito al raggruppamento o consorzio di cui all'art. 2602 del codice civile.

Il documento attestante l'impegno del fideiussore deve essere presentato, in originale, in formato elettronico e firmato digitalmente. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della documentazione originale cartacea.

#### **16.10. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO**

La Domanda di partecipazione, avendo natura di istanza telematica diretta all'ottenimento di un provvedimento amministrativo (di ammissione alla procedura) è soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 3, punto 1-bis della tariffa-allegato A al DPR 642/1972, nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento.

Il pagamento potrà essere effettuato mediante

1. Modello di pagamento F23 (Codice Tributo = 456T) con indicazione del codice ufficio/ente (TZZ) sotto forma di file digitale o scansione del documento.
2. Apposizione di n. 1 marca da bollo da euro 16,00 sull'apposito modulo di dichiarazione allegato al presente disciplinare (allegato A.10 - Imposta di bollo) e disponibile sulla piattaforma di START insieme all'altra modulistica della presente gara, seguendo le istruzioni del modulo stesso.

## **16.11. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L'AVVENUTO SOPRALLUOGO**

Il concorrente dovrà inserire nello spazio della procedura in oggetto, opportunamente scannerizzata, l'attestazione certificante l'avvenuto sopralluogo rilasciato dal Comune di Campiglia Marittima.

## **Art. 17. OFFERTA TECNICA**

### **17.1. RELAZIONE TECNICA**

L'Offerta tecnica deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sulla piattaforma START e deve contenere, a pena di esclusione, una relazione tecnica dei servizi offerti.

La relazione tecnica deve consistere in un unico file non eccedente le 12 pagine formato A4 carattere Tahoma corpo 12 contenente gli elementi oggetto di valutazione sotto indicati. Le pagine eccedenti non verranno prese in considerazione dalla Commissione.

La relazione deve illustrare i profili organizzativi e gestionali del servizio, con riferimento chiaro e specifico agli elementi assunti a valutazione e deve avere un indice analitico concorde ai criteri di valutazione stabiliti; ogni pagina deve essere numerata e ogni paragrafo deve riportare la numerazione progressiva.

Tutti gli elementi di valutazione della relazione tecnica forniti in sede di gara dall'impresa risultata aggiudicataria e accettati, costituiscono formale impegno e si intendono recepiti come obblighi contrattuali dell'affidatario.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto e nel Capitolato di gara, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, pena l'esclusione.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai soggetti e con le modalità indicati per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

### **17.2. DOCUMENTAZIONE CHE MOTIVI E COMPROVI LA PRESENZA DI SEGRETO TECNICO/COMMERCIALE DELL'OFFERTA TECNICA.**

Nel caso in cui il concorrente decida di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, dovrà specificarlo con apposita dichiarazione contenuta nel Modulo B.2.

Tale dichiarazione è adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53 comma 5, lett. a), del Codice come da documentazione caricata in questo apposito spazio.

Nel caso con la documentazione amministrativa sia stata formulata opposizione all'accesso riguardo a talune parti dell'offerta tecnica, il concorrente, non a pena di esclusione, ma ai soli fini di una più sicura identificazione delle parti alle quali non autorizza l'accesso, è invitato ad allegare copia dell'Offerta tecnica con oscurate le parti costituenti, a proprio giudizio, segreto tecnico/commerciale.]

A pena di esclusione, gli elaborati suindicati e la relativa documentazione giustificativa non devono contenere elementi dai quali sia possibile desumere il prezzo offerto.

### **17.3. PROGETTO DI ASSORBIMENTO**

Con le Linee Guida n. 13 recanti "La disciplina delle clausole sociali" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 114 del 13.2.2019 viene disciplinata la presentazione di un "progetto di assorbimento", comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

La mancata presentazione del progetto equivale a mancata accettazione della clausola sociale la quale l'ANAC, "costituisce manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche, per la quale si impone l'esclusione dalla gara".

Il progetto di assorbimento deve essere firmato digitalmente dall'imprenditore o dai legali rappresentanti della società o del consorzio. Nel caso di imprese temporaneamente riunite, di consorzi ordinari, di aggregazioni di imprese aderenti a contratto di rete e di GEIE, l'offerta di cui sopra dovrà essere firmata digitalmente da un legale rappresentante di ciascuna delle imprese costituenti il raggruppamento, il consorzio, l'aggregazione o il GEIE.

## **Art. 18. OFFERTA ECONOMICA**

L'offerta economica, di cui al successivo punto 18.1 , **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 16.1

### **18.1. OFFERTA ECONOMICA**

Per presentare l'offerta economica (peso massimo pari a 20 punti) mediante indicazione, a pena di esclusione, del **prezzo unitario offerto per singolo pasto**, l'operatore economico dovrà indicare nel documento "offerta economica" generato dal sistema, la cifra offerta come ribasso del prezzo **posto a base di gara di €. 4,81**

#### **A tal fine il soggetto concorrente dovrà:**

- accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- compilare il form on line;
- scaricare sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- firmare digitalmente a cura del legale rappresentante il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- inserire nel sistema il documento "offerta economica".

### **18.2 ONERI AZIENDALI E COSTO MANODOPERA**

Si precisa che l'operatore economico **dovrà, indicare IN UN MODELLO AD HOC DISTINTO DALL'OFFERTA ECONOMICA:**

a) **GLI ONERI AZIENDALI CONCERNENTI L'ADEMPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO e ss,mm,ii..** Gli oneri aziendali concernenti la sicurezza che devono essere indicati sono quelli sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e imputati allo specifico all'appalto. Si precisa che per costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza si intendono i costi ex lege sostenuti dall'operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque, diversi da quelli da interferenze. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità degli oneri della sicurezza afferenti l'impresa, ai sensi del comma 5 lett. c) dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., indicati dai concorrenti in sede di presentazione dell'offerta, richiedendo il dettaglio delle voci che li compongono.

b) **IL COSTO TOTALE DELLA MANODOPERA AFFERENTE IL PRESENTE APPALTO, E COMPRESIVO DI TUTTI GLI ELEMENTI CHE LO COMPONGONO**, quali a titolo esemplificativo: elementi retributivi, oneri previdenziale, oneri aggiuntivi. Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima della proposta di aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d). Tale costo dovrà rispettare quanto previsto, se presenti, dalle tabelle ministeriali con riferimento al C.C.N.L., dalla contrattazione integrativa e, in ogni caso in assenza delle tabelle ministeriali, quanto previsto



dal CCNL di settore, oltre alla contrattazione integrativa. Si allega nella documentazione di gara il modello di documento "calcolo manodopera" che gli operatori hanno facoltà di compilare in fase di gara per il calcolo dei costi della manodopera per l'appalto. Con riferimento alla spesa per la manodopera, l'Autorità di gara, individuata la migliore offerta, trasmette gli atti al responsabile del procedimento del Comune convenzionato per l'effettuazione della verifica della congruità dei costi della manodopera propri dell'operatore economico. Ricevuta comunicazione dell'esito positivo di tale verifica, l'Autorità di gara procede all'adozione del provvedimento di aggiudicazione della gara. In caso di esito negativo della verifica relativa ai costi della manodopera, il RUP esclude dalla gara l'operatore economico

**Si evidenzia che all'interno dell'offerta economica il prezzo offerto deve essere espresso, in cifre, mediante un numero di decimali pari a due.**

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti, il modello offerta economica deve essere sottoscritto con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. **Con la firma dell'offerta economica il concorrente sottoscrive l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, i soggetti riuniti conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale mandatario.**

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE già costituiti, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'atto costitutivo, l'offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.

Ai sensi dell'art. 32, c. 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

Sono inammissibili le offerte economiche che superano l'importo a base d'asta.

N.B.: si specifica inoltre che nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on-line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on-line ed ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica ad esempio all'offerta economica ed alla domanda di partecipazione.

N.B.: tutta la documentazione di gara e l'offerta economica dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it>. Non saranno accettate offerte e documentazioni presentate con modalità difformi da quelle previste nella presente lettera d'invito.

Ciascun concorrente potrà presentare una sola offerta economica.

I soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni possono concorrere anche se non ancora costituiti; in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese da associare o consorziane e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. L'atto costitutivo e il relativo mandato con rappresentanza alla mandataria dovrà contenere le prescrizioni di cui all'art. 48 del D. Lgs. 50/2016, e risultare scrittura privata autenticata.

In caso di raggruppamento, consorzio ordinario, o G.E.I.E. di tipo orizzontale l'offerta presentata determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

Nel caso in cui, invece, la costituzione dell'associazione temporanea o del consorzio e già perfezionata e documentata le imprese mandanti sono esonerate dalla sottoscrizione dell'offerta, in quanto adempimento riservato alla sola impresa mandataria capogruppo.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora sia stata presentata offerta in associazione o consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del D. Lgs. n. 50/2016.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare per quale/i consorziata/i, il consorzio concorra. E' vietata la contestuale partecipazione alla gara del consorzio e dei consorziati indicati.

## Art. 19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

### 19.1. CRITERI DI VALUTAZIONE

#### 1-PREZZO

Il punteggio massimo attribuibile all'elemento prezzo è di 20/100. La valutazione della economicità delle offerte è realizzata attribuendo il punteggio come da formula sotto riportata, tenendo conto che il prezzo a base d'asta è pari ad € 4,81 esclusa I.V.A..

Il punteggio di 20 punti attribuibili in relazione al prezzo offerto, alla ditta che, tra quelle ammesse a presentare l'offerta, avrà proposto, in sede di apertura delle buste, l'offerta più bassa sarà assegnato il punteggio massimo.

Alle restanti il punteggio sarà assegnato secondo la seguente formula:

$$X = \frac{P_i \times C}{P_o}$$

Dove:

X = Coefficiente totale attribuito al concorrente

P<sub>i</sub> = Prezzo più basso

C= fattore ponderale (20)

P<sub>o</sub>= Prezzo offerto

#### 2-OFFERTA TECNICO - QUALITATIVA

Punteggio Offerta Tecnica  
punti 80 su 100 per l'offerta tecnica.

Per l'Offerta tecnica verranno assegnati sino ad un massimo di 80 punti così suddivisi:

#### 19.2 OFFERTA TECNICO QUALITATIVA

Per l'Offerta tecnica verranno assegnati sino ad un massimo di 80 punti così suddivisi:

##### 19.2.1 ALIMENTI E MENU: MAX 33 PUNTI

Il punteggio massimo attribuibile, sarà così suddiviso:

**a) Olio extravergine di oliva** : per la quantità di fornitura non compresa nel 40% di biologico prevista dai CAM verranno assegnati i seguenti punteggi (**max. 7 punti**)

- prodotti a Km 0 (zero) **punti 3**
- prodotti IGP **punti 2**
- prodotti a filiera corta **punti 2**

**b) Carne bovina** : per la quantità di fornitura non compresa nel 50% di biologico prevista dai CAM verranno assegnati i seguenti punteggi (**max. 7 punti**)

- prodotti a Km 0 (zero) punti 3
- prodotti IGP o DOP punti 2
- prodotti a filiera corta punti 2

**c) Pasta del tipo penne e fusilli** per l'intero fabbisogno risultante dai menù allegati, saranno assegnati i seguenti punteggi (**max. 7 punti**)

- provenienti da agricoltura biologica punti 3
- prodotti a Km 0 (zero) punti 2
- prodotti a filiera corta punti 2

**d) Pomodori pelati - passata di pomodoro - legumi** : per la quantità di fornitura non compresa nella percentuale di biologico previsto dai CAM, saranno assegnati i seguenti punteggi (**max. 6 punti**)

- prodotti a Km 0 (zero) punti 3
- prodotti a filiera corta punti 2
- prodotti provenienti da agricoltura sociale punti 1

**e) Prodotti ortofrutticoli** : per la quantità di fornitura non compresa nel 50% di biologico prevista dai CAM verranno assegnati i seguenti punteggi (**max. punti 6**)

- prodotti a Km 0 (zero) punti 3
- prodotti a filiera corta punti 2
- prodotti provenienti da agricoltura sociale punti 1

Si precisa che , così come previsto dalle vigenti normative :

- per «chilometro zero» si intende una distanza tra terreno coltivato/ sito dell'allevamento e centro di cottura di 200 Km

- per filiera corta si intende sia la vendita diretta tra produttore primario o associazioni di produttori primari e centro di preparazione del pasto, sia la vendita tra l'impresa che gestisce la piattaforma per la distribuzione dei prodotti, purché questa si configuri come unico intermediario con il produttore primario e centro di preparazione del pasto e purché la piattaforma sia collocata entro il Km 0

### **19.2.2 SISTEMA ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO: MAX 30 PUNTI**

Progettualità complessiva per la gestione del servizio di refezione scolastica.

Il punteggio massimo attribuibile sarà così suddiviso:

- Preparazione, cottura e confezionamento degli alimenti, approvvigionamento, conservazione, tipologia e capacità termica dei contenitori, nonché lavaggio e sanificazione locali ed attrezzature: **punti max 14** così suddivisi :
  - **Ottimo** punti 14
  - **Buono** punti 10
  - **Discreto** punti 8
  - **Sufficiente** punti 6
- Gestione delle diete speciali : **punti max 4**
- Composizione organico previsto per il servizio e relativi livelli di professionalità (escluso dietista, responsabile e addetto ai trasporti), con relative ore di impiego del personale: **punti max 5**
- Trasporto pasti : descrizione dei tempi e della rete di distribuzione dei pasti; presenza e

numero di mezzi a bassa emissione di inquinanti ed a basso consumo di carburante **punti max 4**

- Gestione dei rifiuti : descrizione delle modalità di riuso e smaltimento dei residui : **punti max 3**

Si precisa che per poter essere ritenuti sufficienti i progetti tecnici, rispetto alla voce 10.2.2. Sistema Organizzativo del Servizio, dovranno ottenere un punteggio pari ad **almeno 16 punti** complessivi; tutti i progetti che otterranno un punteggio inferiore non saranno ritenuti idonei.

### **19.2.3 MIGLIORIE DEL SERVIZIO: MAX 17 PUNTI**

Offerta di servizi aggiuntivi e migliorie del servizio.

Il punteggio massimo attribuibile sarà così suddiviso:

- Diversificazione zona adibita al confezionamento delle diete speciali: **punti 5**
- Rifacimento della pavimentazione del centro cottura di Viale del Popolo: **punti 7**
- Sostituzione del forno **punti 2**
- Sostituzione dei macchinari posti nei vari punti mensa dei plessi scolastici  
1 punto per ogni lavastoviglie o frigo sostituiti **max. punti 3**

Il progetto dovrà contenere un cronoprogramma chiaro corredato dei tempi di attuazione degli interventi offerti, nonché le schede tecniche delle attrezzature ed i progetti degli interventi strutturali.

Laddove non esplicitamente specificato, qualora i punti singolarmente attribuibili siano massimo 3 o 4 o 5 saranno assegnati secondo il seguente criterio:

#### **Punti massimo 3:**

<b>Ottimo</b>	<b>punti 3</b>
<b>Buono</b>	<b>punti 2</b>
<b>Sufficiente</b>	<b>punti 1</b>
<b>Non sufficiente</b>	<b>punti 0</b>

#### **Punti massimo 4:**

<b>Ottimo</b>	<b>punti 4</b>
<b>Buono</b>	<b>punti 3</b>
<b>Discreto</b>	<b>punti 2</b>
<b>Sufficiente</b>	<b>punti 1</b>
<b>Non sufficiente</b>	<b>punti 0</b>

#### **Punti massimo 5 :**

<b>Ottimo</b>	<b>punti 5</b>
<b>Buono</b>	<b>punti 3</b>
<b>Discreto</b>	<b>punti 2</b>
<b>Sufficiente</b>	<b>punti 1</b>
<b>Non sufficiente</b>	<b>punti 0</b>

#### **OTTIMO**

La valutazione sarà considerata ottima nel caso in cui vi sia completa rispondenza della proposta alle esigenze dell'amministrazione nonché concreta fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; massima chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; massima concretezza e innovazione delle soluzioni; elevato grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, molto superiore agli standard richiesti

#### **BUONO**

La valutazione sarà buona nel caso in cui vi sia rispondenza della proposta alle esigenze dell'amministrazione; fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; chiarezza

nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; buon grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, completamente in linea con gli standard richiesti.

#### **DISCRETO**

La valutazione sarà considerata discreta nel caso in cui vi sia una più che sufficiente rispondenza della proposta alle esigenze dell'amministrazione, fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; più che sufficiente chiarezza nella esposizione e grado di personalizzazione del servizio. In conclusione un più che sufficiente allineamento agli standard richiesti.

#### **SUFFICIENTE**

La valutazione sarà sufficiente nel caso in cui vi sia sufficiente rispondenza della proposta alle esigenze dell'amministrazione; fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; sufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; sufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione quasi in linea con gli standard richiesti.

#### **INSUFFICIENTE**

La valutazione sarà insufficiente nel caso in cui vi sia poca rispondenza della proposta alle esigenze dell'amministrazione; mancanza di fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; insufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; mancanza di concretezza delle soluzioni; insufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, inferiore agli standard richiesti.

Al termine della valutazione delle offerte tecnico-qualitative, al fine di rendere inalterato il rapporto fra il punteggio massimo dell'offerta tecnico-qualitativa (max 80 punti) e il punteggio massimo dell'offerta economica (max 20 punti), l'Amministrazione **procederà alla RIPARAMETRAZIONE dei punteggi dell'offerta tecnico-qualitativa, attribuendo all'offerta migliore il punteggio massimo previsto (80) e procedendo, di conseguenza, a riproporzionare le altre offerte**

L'aggiudicazione è effettuata in favore dell'impresa che avrà conseguito complessivamente il punteggio più elevato, fatto salvo quanto previsto dal presente disciplinare di gara in materia di offerte anormalmente basse.

Non sono ammesse offerte recanti disposizioni difformi dal presente disciplinare e dal capitolato speciale d'appalto, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque non compilate correttamente.

In caso di parità di punteggio complessivo si procederà al sorteggio.

#### **Art. 20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'apertura delle offerte telematiche avrà luogo **il giorno 5 luglio 2021 alle ore 10.00** presso la sede del Comune di Campiglia Marittima in Roma, 5 e vi potranno partecipare, anche i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti utilizzando il canale delle comunicazioni di START (invio comunicazione tramite e-mail e pubblicazione nel dettaglio gara) almeno 1 giorno prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti utilizzando START (invio comunicazione tramite e-mail e pubblicazione nel dettaglio gara) almeno 1 giorno prima della data fissata.

Il Seggio di gara monocratico nella persona del Dirigente responsabile del contratto del Comune di Campiglia Marittima procederà, nella prima seduta pubblica, a

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa presentata da ciascun concorrente a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Si specifica che l'elenco dei soggetti ammessi e esclusi ex art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 sarà contenuto nel verbale conclusivo dell'esame dei requisiti dichiarati dai concorrenti, dopo l'esito dell'eventuale soccorso istruttorio.

La segretezza delle offerte viene garantita dalla conservazione telematica della documentazione sulla piattaforma START. La suddetta piattaforma garantisce l'assoluta integrità delle offerte e la piena certezza della tracciabilità di ogni fase della gara telematica, attraverso l'utilizzo di strumenti elettronici totalmente verificabili e ricostruibili, anche ex post.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

#### **Art. 21. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

#### **Art. 22. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, da parte del Dirigente Responsabile, la commissione giudicatrice procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche ed all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare, redigendone apposito verbale e pubblicando questo nella parte "Amministrazione trasparente" relativa, così come disposto dall'art. 29 del D.Lgs 50/2016, nonché inserendo i relativi punteggi attribuiti sulla piattaforma di gara "Start Toscana".

La commissione darà atto dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione ed attribuzione del punteggio che, che potrà avvenire anche in successiva seduta, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18 e 19.

La stazione appaltante procederà a sommare per ciascun concorrente il punteggio ottenuto nell'offerta tecnica e il punteggio dell'offerta economica, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice, attraverso la piattaforma di START che, alla conclusione delle procedure di sopra, procederà automaticamente alla redazione della graduatoria finale.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio relativamente all'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 24.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 23.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al seggio di gara che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella Documentazione Amministrativa o nella Documentazione Tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

#### **Art. 23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

#### **Art. 24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La Stazione appaltante si riserva in ogni caso di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida, purché sia ritenuta congrua e conveniente.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del Comune di Campiglia Marittima.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

**Le spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 2.500,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

**Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali**, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

## **Art. 25. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo



contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è riportato nell'allegato "Elenco del Personale"

**Art. 26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Livorno, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

**Art. 27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, e del Reg. UE 639/2016, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.